



Quindicinale di informazione per gli studi professionali

Anno 2013 - Direttore Responsabile: Marco Scarzella - Reg. presso il Tribunale di Torino n. 5252 del 2.4.99

Editrice: Eutekne s.p.a. Via San Pio V, 27 - 10125 Torino - http://www.eutekne.it

numero 18 del 07.11.2013

NOVITÀ

Tutti i soggetti - Novità contenute nel c.d. "Decreto IMU" convertito	1
Tutti i soggetti - Chiarimenti in relazione alla pregressa rivalutazione degli immobili d'Impresa	3
Soggetti IRES - Cause per la disapplicazione automatica del regime delle società non operative	3
Tutti i soggetti - Approvazione della nuova modulistica per l'iscrizione al Registro delle imprese	4
Soggetti IVA - Aliquota IVA per gli appalti relativi all'installazione di reti ed impianti in fibra ottica	4
Tutti i soggetti - Istituzione del codice tributo per il versamento di sanzioni amministrative	5
Tutti i soggetti - Soppressione di codici tributo relativi ad agevolazioni e incentivi fiscali	5

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

Revisori - Termine per il versamento del contributo per gli iscritti nell'elenco dei revisori degli enti locali	6
Dottori commercialisti - Termine di comunicazione dei dati reddituali 2012 alla CNPADC	6

PROCEDURE PRATICHE

Spesometro - Nuovo modello di comunicazione polivalente	6
----------------------------------------------------------------------	---

NOVITÀ

Fiscale	NOVITÀ DEL DL 102/2013 CONVERTITO (C.D. "DECRETO IMU")
DL 102/2013 conv. L. 124/2013	È stata approvata la L. 28.10.2013 n. 124 di conversione del DL 31.8.2013 n. 102 (c.d. "Decreto IMU").
Tutti i soggetti	Novità in materia di IMU
Novità contenute nel c.d. "Decreto IMU" convertito	<p>In materia di IMU sono state <u>confermate</u> le disposizioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'abolizione della prima rata per l'anno 2013, limitatamente agli immobili per i quali il DL 54/2013 ne aveva previsto la sospensione; • per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "immobili merce" invenduti) la soppressione della seconda rata dell'anno 2013, e l'esenzione dall'imposta a decorrere dall'1.1.2014; • l'esenzione, a decorrere dall'1.1.2014, per gli immobili degli enti non commerciali che sono destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, anche di attività di ricerca scientifica; • l'assimilazione alle abitazioni principali degli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a decorrere dall'1.7.2013; • l'assimilazione all'abitazione principale dei fabbricati abitativi destinati agli alloggi sociali, a decorrere dal 2014. <p>Per beneficiare delle agevolazioni introdotte dall'art. 2 del DL 102/2013, inoltre, i soggetti passivi IMU dovranno presentare una <u>dichiarazione</u> utilizzando l'apposito modello ministeriale che sarà a tal fine modificato.</p> <p>Infine, inserendo il nuovo art. 2-bis nel DL 102/2013, viene previsto che, per l'anno 2013 e limitatamente alla seconda rata dell'IMU, i Comuni possano <u>assimilare</u> all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in <u>comodato</u> dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (dall'anno 2014 tale possibilità è contenuta nel Ddl. di stabilità per l'anno 2014).</p>

segue	<p>Differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali</p> <p>L'art. 8 del DL 102/2013 ha differito dal 30.9.2013 al <u>30.11.2013</u> il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali di cui all'art. 151 del TUEL (DLgs. 18.8.2000 n. 267).</p> <p>Efficacia delle delibere e dei regolamenti IMU</p> <p>Conseguentemente al differimento al 30.11.2013 del sopracitato termine, <u>entro la stessa data</u> i Comuni devono <u>approvare</u> le aliquote e le detrazioni, nonché i regolamenti, ai fini IMU.</p> <p>A tal proposito, la L. 124/2013 ha stabilito che, per l'anno 2013, le delibere ed i regolamenti IMU acquisiscono efficacia a decorrere dalla data di <u>pubblicazione</u> nel sito istituzionale di ciascun Comune, che deve avvenire, per l'anno 2013, entro il <u>9.12.2013</u> e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione stessa.</p> <p>In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.</p> <p>Efficacia retroattiva della domanda per ottenere il requisito di ruralità dei fabbricati</p> <p>Il co. 5-ter dell'art. 2 del DL 102/2013, introdotto in sede di conversione in legge, ha fornito un'interpretazione autentica della normativa sulla <u>valenza retroattiva del requisito di ruralità</u> dei fabbricati. In particolare, è stabilito che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'art. 7 co. 2-bis del DL 70/2011, al fine del riconoscimento della ruralità degli immobili, producono i loro effetti a decorrere <u>dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda</u>.</p> <p>Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per le locazioni ad uso abitativo a canone concordato</p> <p>L'art. 4 co. 1 del DL 102/2013 (rimasto invariato dopo la sua conversione) dispone la <u>riduzione</u> dell'aliquota della cedolare secca per i canoni derivanti dalla locazione di abitazioni a canone "concordato".</p> <p>In particolare, viene ridotta l'aliquota della cedolare secca per i contratti a <u>canone concordato</u>, che scenderà dal 19% al <u>15%</u>.</p> <p>La nuova norma, per espressa previsione del co. 2 del medesimo art. 4, trova applicazione "<u>a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013</u>".</p> <p>Polizze vita, invalidità, non autosufficienza, infortuni e malattia - Riduzione della percentuale di detraibilità per il 2013</p> <p>In sede di conversione del DL 102/2013 nella L. 124/2013, il legislatore è intervenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modificando il regime di <u>detraibilità</u>, ai fini IRPEF, dei <u>premi assicurativi</u> sulla vita e contro gli infortuni; • prevedendo la totale <u>indeducibilità</u>, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, del <u>contributo al SSN</u> del 10,5% versato con i premi assicurativi per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. <p>Detraibilità IRPEF dei premi assicurativi</p> <p>L'art. 12 co. 1 del DL 102/2013 ha modificato il limite alla <u>detraibilità del 19%</u> dall'IRPEF lorda prevista per gli oneri assicurativi di cui all'art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR, vale a dire i premi per assicurazioni aventi per oggetto il <u>rischio di morte o di invalidità permanente</u> non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. A seguito delle modifiche di cui al DL 102/2013, tali premi assicurativi sono detraibili per il 19%, per un importo complessivamente non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>630,00 euro</u>, per il periodo d'imposta in corso al <u>31.12.2013</u>; • <u>530,00 euro</u>, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al <u>31.12.2014</u>; • <u>1.291,14 euro</u>, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al <u>31.12.2014</u>, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. <p>I menzionati limiti di 630,00 euro e 530,00 euro includono i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni <u>stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000</u>.</p> <p>Contributo al SSN pagato con l'assicurazione responsabilità civile veicoli</p> <p>A decorrere dal <u>periodo d'imposta</u> in corso al <u>31.12.2014</u>, è stata disposta l'<u>indeducibilità totale</u>, dalle imposte dirette e dall'IRAP, del contributo previsto dall'art. 334 del DLgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private). Si tratta del <u>contributo del 10,5%</u> al Servizio sanitario nazionale che le imprese di assicurazione addebitano al contribuente a titolo di rivalsa, <u>sui premi assicurativi per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli</u>.</p>
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiscale	CHIARIMENTI IN RELAZIONE ALLA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI D'IMPRESA EX DL 185/2008
ris. Agenzia delle Entrate 23.10.2013 n. 70	Con la ris. 23.10.2013 n. 70, l'Agenzia delle Entrate prende in considerazione due tematiche relative alla <u>rivalutazione degli immobili d'impresa</u> disposta dal DL 185/2008:
Tutti i soggetti Chiarimenti in relazione alla rivalutazione degli immobili d'impresa	<ul style="list-style-type: none"> • la corretta <u>misura degli interessi</u> dovuti sulla seconda e sulla terza rata dell'imposta sostitutiva; • le conseguenze sanzionatorie per i contribuenti che abbiano <u>ulteriormente rateizzato la seconda e la terza rata</u> secondo le scadenze previste per le imposte risultanti dal modello UNICO. <p>Interessi sulle rate successive alla prima</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, la formulazione dell'art. 15 co. 22 del DL 185/2008, secondo cui "<u>in caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo</u>", indicherebbe la volontà del legislatore di prevedere il <u>computo degli interessi misura del 3% annuo</u>, e non secondo il tasso legale.</p> <p>L'Agenzia considera, quindi, insufficienti i versamenti effettuati dalle imprese che hanno calcolato gli interessi sulla seconda e sulla terza rata secondo il tasso legale, e procederà quindi al recupero della differenza.</p> <p>Tuttavia, <u>non verranno irrogate sanzioni</u> per insufficiente versamento in considerazione della buona fede dei contribuenti e dell'obiettivo incertezza nella formulazione della norma.</p> <p>Ulteriore rateizzazione della seconda e della terza rata</p> <p>Nella stessa ris. 70/2013, l'Agenzia precisa che non verranno applicate sanzioni nemmeno nei casi nei quali i contribuenti abbiano proceduto ad una ulteriore rateizzazione, frazionando l'importo della seconda e della terza rata <u>secondo la scadenze previste per le imposte derivanti da UNICO</u>.</p> <p>Anche in questo caso, il documento di prassi chiarisce che si tratta di una <u>modalità di pagamento non prevista dalla norma</u> (che lascerebbe aperte due sole possibilità, ovvero il pagamento in un'unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, senza quindi la possibilità di frazionare ulteriormente la seconda e la terza rata), ma che in considerazione della buona fede dei contribuenti il versamento, seppure considerato tardivo, <u>non verrà sanzionato</u>.</p>
Fiscale	CAUSE PER LA DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA DEL REGIME DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE
ris. Agenzia delle Entrate 16.10.2013 n. 68	Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 16.10.2013 n. 68, una società può disapplicare automaticamente la disciplina delle società in perdita sistematica, <u>senza</u> necessità di presentare l' <u>istanza di disapplicazione</u> , qualora l'importo totale della plusvalenza rateizzata in sede di redazione della dichiarazione dei redditi (ex art. 86 co. 4 del TUIR) porti a realizzare un risultato d'esercizio positivo anziché una perdita fiscale.
Soggetti IRES Cause per la disapplicazione automatica del regime delle società non operative	<p>Disapplicazione del regime delle società non operative</p> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 11.6.2012, sono state individuate determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui all'art. 2 co. 36-<i>decies</i> - 36-<i>duodecies</i> del DL 138/2011, senza dover ricorrere all'istanza di interpello.</p> <p>Tra le cause di disapplicazione automatica, rientra il caso relativo a società per le quali risulta <u>positiva</u> la somma algebrica della <u>perdita fiscale di periodo</u> e degli <u>importi che non concorrono a formare il reddito imponibile</u> per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative.</p> <p>Utilizzo della disapplicazione automatica in caso di rateizzazione di plusvalenze imponibili</p> <p>L'Agenzia delle Entrate afferma che la causa di disapplicazione sopracitata riguarda anche il caso in cui l'importo totale della <u>plusvalenza rateizzata in sede di UNICO</u> porti a realizzare un reddito d'esercizio positivo anziché una perdita fiscale. Tuttavia, occorre che gli effetti fiscali della ripartizione della plusvalenza realizzata legata all'esercizio dell'opzione per la rateizzazione siano <u>sterilizzati</u> nei <u>periodi d'imposta successivi</u>, dove si imputa la quota parte di plusvalenza realizzata.</p>

Fiscale	APPROVAZIONE DELLA NUOVA MODULISTICA PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
circ. Min. Sviluppo economico 22.10.2013 n. 3663/C	<p>Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circ. 22.10.2013 n. 3663/C, ha illustrato le principali <u>novità</u> apportate dal DM 18.10.2013 alla <u>modulistica</u> per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'iscrizione e il deposito nel <u>Registro delle imprese</u>; • la denuncia al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative.
<p>Tutti i soggetti</p> <p>Approvazione della nuova modulistica per l'iscrizione al Registro delle imprese</p>	<p>Nell'<u>allegato A</u> alla circolare in commento sono dettagliate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici volti alla compilazione delle denunce da presentare al Registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Il DM 18.10.2013 sostituisce il precedente DM <u>29.11.2011</u>, con decorrenza dal prossimo <u>1.2.2014</u>. Dall'<u>1.4.2014</u>, non saranno più utilizzabili <u>programmi informatici</u> creati sulla base delle specifiche tecniche approvate con tale ultimo decreto: gli uffici del Registro delle imprese non potranno più accettare domande o denunce presentate utilizzando detti programmi informatici.</p> <p>Ratio delle modifiche</p> <p>Le modifiche alla modulistica sono state apportate per un <u>adeguamento alle recenti novità normative</u>.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alle <u>start up innovative</u> di cui agli artt. 25 ss. del DL 179/2012 e agli incubatori certificati, sono state predisposte le specifiche relative all'iscrizione nell'apposita sezione speciale ed alle dichiarazioni dei requisiti e delle informazioni di cui all'art. 25 co. 14 e 15 del DL 179/2012; • è stata implementata la modulistica per l'iscrizione della PEC delle imprese individuali nel Registro delle imprese (art. 5 co. 1 del DL 179/2012). <p>Inoltre, la nuova modulistica ha tenuto conto delle novità in ambito societario con riguardo alle <u>srl semplificate</u> (art. 2463-bis c.c.) e alle <u>società tra professionisti</u> (art. 10 co. 3 della L. 183/2011).</p>

Fiscale	APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA DEL 10% AGLI APPALTI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI RETI ED IMPIANTI IN FIBRA OTTICA
ris. Agenzia delle Entrate 16.10.2013 n. 69	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 16.10.2013 n. 69, ha chiarito che alle prestazioni di <u>servizi</u> dipendenti da <u>contratto di appalto</u> relativi all'installazione di <u>reti in fibra ottica</u> si applica l'aliquota IVA del 10%, ai sensi dei n. 127-<i>quinquies</i> e 127-<i>septies</i> della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.</p>
<p>Soggetti IVA</p> <p>Alliquota per gli appalti relativi all'installazione di reti ed impianti in fibra ottica</p>	<p>Quadro normativo</p> <p>Le "<u>infrastrutture destinate all'installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica</u>", come definite dall'art. 2 co. 5 del DL 25.6.2008 n. 112, sono <u>assimilate "ad ogni effetto"</u> alle <u>opere di urbanizzazione primaria</u> di cui all'art. 16 co. 7 del DPR 6.6.2001 n. 380 (c.d. "Testo unico dell'edilizia").</p> <p>Come affermato dalla risoluzione in commento, l'utilizzo della locuzione "<u>ad ogni effetto</u>" da parte del legislatore esprime la volontà di ampliare il novero delle opere di urbanizzazione anche ai <u>fini fiscali</u>.</p> <p>Peraltro, il medesimo art. 16 del DPR 380/2001 prevede, al co. 7-<i>bis</i>, tra gli interventi di urbanizzazione primaria anche "<u>i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni</u>".</p> <p>Alliquota agevolata</p> <p>Il riferimento testuale del n. 127-<i>quinquies</i> della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10%, è alle sole <u>opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate</u> nell'art. 4 della L. 29.9.64 n. 847.</p> <p>La risoluzione in esame chiarisce che l'aliquota <u>IVA agevolata</u> è applicabile anche all'ipotesi delle "<u>infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica</u>" in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'<u>elenco</u> delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 del DPR 380/2001 è sostanzialmente <u>riproduttivo degli interventi contenuti nella L. 847/64</u>;

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> la Corte Cost. 27.7.2005 n. 336 ha affermato che la scelta del legislatore di “<i>inserire le infrastrutture di reti di comunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica</i>” e che, dunque, l’art. 16 co. 7 e 7-bis del DPR 389/2001 non costituisce una norma di dettaglio ma una “<i>norma che fissa un principio basilare nella materia del governo del territorio</i>”.
Fiscale ris. Agenzia delle Entrate 28.10.2013 n. 72 Tutti i soggetti Istituzione del codice tributo per il versamento di sanzioni amministrative	<p>ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE</p> <p>Con la ris. 72/2013, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il <u>codice tributo “5347”</u> per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute a titolo di <u>sanzione</u> ai sensi dell’art. 1 co. 541 della L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di stabilità per il 2013).</p> <p>Ferma restando la <u>responsabilità penale</u> del contribuente, infatti, nel caso in cui esso produca documentazione falsa al concessionario della riscossione per ottenere la <u>sospensione</u> dei tributi da lui stesso indicati ai sensi dell’art. 1 co. 537 della L. 228/2012, deve corrispondere una <u>sanzione amministrativa dal 100% al 200%</u> dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di <u>258,00 euro</u>.</p> <p>Modalità di compilazione del modello F24 Accise</p> <p>Nella compilazione del modello di versamento F24 Accise, il codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.</p> <p>Inoltre, deve essere indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> nel campo “ente”, la lettera “M”; nel campo “provincia”, la sigla della provincia ove ha sede l’ufficio dell’Agenzia che ha emesso il provvedimento di ordinanza-ingiunzione; nel campo “codice identificativo”, il codice concessione; nel campo “rateazione”, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; nel campo “mese”, il mese in cui è emesso il provvedimento di ordinanza-ingiunzione, nel formato “MM”; nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è emesso il provvedimento di ordinanza-ingiunzione, nel formato, “AAAA”.
Fiscale ris. Agenzia delle Entrate 28.10.2013 n. 71 Tutti i soggetti Soppressione di codici tributo relativi ad agevolazioni e incentivi fiscali	<p>SOPPRESSIONE DI CODICI TRIBUTO RELATIVI AD AGEVOLAZIONI E INCENTIVI FISCALI</p> <p>Con la ris. 71/2013, l’Agenzia delle Entrate ha <u>soppresso cinque codici tributo</u> relativi ad agevolazioni e incentivi fiscali a favore di determinate categorie d’impresa, fruibili anche mediante l’utilizzo di un <u>credito d’imposta</u>.</p> <p>I codici tributo soppressi erano stati istituiti per consentire la fruizione, attraverso l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, dei crediti d’imposta per usufruire di agevolazioni e incentivi fiscali a favore di determinate categorie di imprese, ai sensi dell’art. 11 della L. 449/97, degli artt. 5, 6 e 8 della L. 317/91, dell’art. 1 della L. 77/97 e dell’art. 5 della L. 215/92.</p> <p>Codici tributo soppressi</p> <p>I codici tributo soppressi sono::</p> <ul style="list-style-type: none"> “<u>6703</u>”, denominato “Credito d’imposta incentivi fiscali per il commercio - Art. 11 della L. 449/1997”; “<u>6713</u>”, denominato “Credito d’imposta agevolazione per investimenti innovativi - Artt. 5 e 6 della L. 317/1991 “; “<u>6714</u>”, denominato “Credito d’imposta agevolazione per spese di ricerca - Art. 8 della L. 317/1991”; “<u>6717</u>”, denominato “Credito d’imposta agevolazione per l’acquisto di strumenti di pesatura - Art. 1 della L. 77/1997”; “<u>6718</u>”, denominato “Credito d’imposta agevolazione per la promozione dell’imprenditoria femminile - Art. 5 della L. 215/1992”. <p>Efficacia della soppressione</p> <p>L’efficacia operativa della soppressione di tali codici tributo decorre dal 5.11.2013 (<u>quinto giorno lavorativo</u> successivo alla data di pubblicazione della risoluzione).</p>

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

Fiscale	VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER I SOGGETTI ISCRITTI NELL'ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI (ENTRO L'11.11.2013)
11.11.2013	
Revisori Termine per il versamento del contributo per gli iscritti nell'elenco dei revisori degli enti locali	<p>Il DM 21.6.2013 regola il versamento del <u>contributo annuo</u> a carico degli iscritti nell'elenco dei <u>revisori</u> dei conti degli <u>enti Locali</u>.</p> <p>Ai sensi dell'art. 4-<i>bis</i> co. 2 del DL 79/2012 (conv. L. 131/2012), infatti, i soggetti che presentano <u>domanda</u> di <u>iscrizione</u> nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui al DM 23/2012 (adottato in attuazione dell'art. 16 co. 25 del DL 138/2011 convertito), sono tenuti a versare un <u>contributo annuo</u> pari a <u>25,00 euro</u> per le spese sostenute dal Ministero dell'Interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti e per iniziative di formazione a distanza.</p> <p>Termini per il versamento</p> <p>Ai sensi del DM 21.6.2013 il contributo deve essere versato entro il <u>30 aprile</u> di ogni anno. In sede di <u>prima applicazione</u>, tuttavia, per l'anno 2013, è stabilito che ciascun soggetto iscritto all'elenco in vigore dall'1.3.2013 è tenuto a pagare il contributo entro <u>l'11.11.2013</u>, mediante versamento su conto corrente postale.</p> <p>Pertanto, l'11.11.2013 scade il termine entro cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare il versamento del contributo di 25,00 euro relativo al 2013; • inserire le coordinate del proprio versamento nell'apposito sito Internet. <p>Modalità di versamento</p> <p>Come precisato nel comunicato Min. Interno 10.9.2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento del contributo deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 1013096209 intestato a: "Tesoreria Viterbo, Ministero Interno, art. 4-<i>bis</i> DL 79/2012"; • nella causale occorre indicare: "Contributo dei revisori dei conti degli enti locali, anno 2013", aggiungendo anche il codice fiscale dell'iscritto.
Fiscale	TERMINE DI COMUNICAZIONE DEI DATI REDDITUALI 2012 ALLA CNPADC (15.11.2013)
15.11.2013	
Dottori commercialisti Termine di comunicazione dei dati reddituali 2012 alla CNPADC	<p>È attivo sul sito della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC) il servizio <u>SAT 2013 PCE</u>, che consente di trasmettere i <u>dati del reddito professionale e del volume d'affari</u> prodotti nel <u>2012</u> e di pagare le relative <u>eccedenze di contributo soggettivo e integrativo</u>.</p> <p>L'invio telematico è <u>obbligatorio</u> per tutti i <u>dottori commercialisti</u> che, nel corso del <u>2012</u>, siano stati <u>iscritti all'Albo</u> – anche se per breve periodo – ed abbiano esercitato la professione. Quest'ultimo requisito è identificabile dal <u>possesso</u> della <u>posizione IVA</u> in forma individuale e/o associata.</p> <p>Oggetto della comunicazione</p> <p>I dati che devono essere trasmessi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il reddito netto professionale; • il volume di affari IVA. <p>La comunicazione deve essere trasmessa <u>anche</u> nel caso in cui il reddito netto professionale ed il volume di affari siano <u>pari a zero</u> o in presenza di <u>reddito negativo</u>.</p> <p>Termine per la comunicazione</p> <p>Il <u>termine</u> per la <u>comunicazione</u> dei dati reddituali alla CNPADC scade il <u>15.11.2013</u>.</p>

PROCEDURE PRATICHE

SPESOMETRO - NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

In data 10.10.2013, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito Internet, il modello di comunicazione polivalente, con le relative istruzioni, che sostituisce il precedente modello approvato con provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

Il modello polivalente deve essere utilizzato per comunicare, in via telematica:

- le operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro"), a decorrere dall'anno 2012;
- le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, da parte dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio, per importi almeno pari a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 29.4.2012.

In relazione al termine di scadenza per l'invio delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all'anno 2012 - previsto entro il 12 novembre 2013 (per chi effettua la liquidazione mensile) ed entro il 21 novembre 2013 per tutti gli altri - l'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 07.11.2013, ha precisato che **il canale comunicativo Entratel rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014** e sarà possibile inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.

Per le operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2014, il modello polivalente è obbligatorio anche per:

- gli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura;
- le operazioni poste in essere con soggetti ubicati in Paesi "black list".

In via transitoria, infatti, per gli acquisti presso operatori sammarinesi e per le operazioni con soggetti ubicati in Paesi "black list", effettuate dall'1.10.2013 al 31.12.2013, in alternativa al modello polivalente, è possibile continuare ad utilizzare le precedenti modalità di comunicazione.

Per le operazioni con soggetti ubicati in Stati o territori "black list", anche se si utilizza il modello polivalente, la comunicazione deve avvenire mensilmente o trimestralmente (se l'ammontare trimestrale non supera 50.000,00 euro), entro la fine del mese successivo al mese o trimestre di riferimento.

Per gli acquisti di beni da operatori economici di San Marino, se si utilizza il modello polivalente, la comunicazione deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione della relativa autofattura.

Il modello polivalente può inoltre essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle attività di *leasing*, locazione o noleggio di mezzi di trasporto (autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili), da parte dei relativi operatori commerciali, in alternativa allo specifico modello.

Oggetto della comunicazione

L'art. 21 del DL 78/2010 ha introdotto l'obbligo, per i soggetti passivi IVA, di comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta, effettuate e ricevute, di importo non inferiore a 3.000,00 euro.

L'art. 2 del DL 16/2012 ha modificato tale obbligo. A decorrere dall'1.1.2012, costituiscono oggetto della comunicazione:

- le operazioni soggette all'obbligo di emissione della fattura, a prescindere dal loro importo;
- le operazioni non soggette all'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario sia almeno pari a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA.

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908 ha specificato che il limite di 3.600,00 euro:

- non opera qualora la fattura sia stata emessa su base volontaria ovvero a seguito di richiesta del cliente;
- opera, in relazione agli anni 2012 e 2013, per le operazioni fatturate da parte dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio.

Operazioni escluse

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione in esame:

- le operazioni irrilevanti ai fini IVA, per carenza di almeno uno dei presupposti impositivi;
- le importazioni e le cessioni all'esportazione;

- gli scambi intracomunitari;
- le prestazioni di servizi “generiche” territorialmente rilevanti nel Paese UE del committente, purché ivi imponibili;
- le operazioni oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (ad esempio, i contratti di assicurazione, i contratti di somministrazione di energia elettrica luce e gas, i contratti di mutuo, gli atti di compravendita di immobili);
- le operazioni finanziarie esenti da IVA ex art. 10 del DPR 633/72, in quanto già comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari;
- i passaggi interni di beni tra attività separate ex art. 36 del DPR 633/72;
- le operazioni nei confronti di contribuenti “privati”, di importo non superiore a 3.600,00 euro, qualora i corrispettivi siano pagati mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73; l’adempimento resta obbligatorio nel caso di operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia.

Le operazioni poste in essere con soggetti ubicati in Stati o territori “*black list*” e gli acquisti di beni effettuati presso operatori economici di San Marino costituiscono oggetto di comunicazione separata, all’interno del modello polivalente.

Soggetti obbligati alla comunicazione

La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del DL 78/2010, riguarda tutti i soggetti passivi d’imposta.

A titolo esemplificativo, l’adempimento deve ritenersi previsto anche per:

- i soggetti non residenti con stabile organizzazione o identificati ai fini IVA in Italia;
- gli enti non commerciali (nei limiti dell’esercizio di attività commerciali o agricole);
- i curatori fallimentari, per conto della società fallita;
- i commissari liquidatori, per conto della società in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti in contabilità semplificata;
- i soggetti che adottano il regime contabile agevolato per i c.d. “ex minimi”;
- i soggetti che adottano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive (c.d. “forfettini”).

Soggetti esonerati

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA:

- i soggetti che applicano il nuovo regime fiscale di vantaggio (c.d. “nuovi contribuenti minimi”);
- lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, limitatamente alle operazioni effettuate nell’ambito dell’attività istituzionale.

Modalità di comunicazione dei dati

La comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate può essere effettuata esponendo i dati in forma analitica, ovvero in forma aggregata.

Sono escluse dall’invio dei dati in forma aggregata le comunicazioni relative:

- agli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino;
- agli acquisti e alle cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli in regime di esonero IVA ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, da parte dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio, per importi almeno pari a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

Lo schema seguente mostra la struttura del modello polivalente, evidenziando i quadri che richiedono i dati in forma analitica e quelli in forma aggregata.

Quadro	Oggetto	Forma
Frontespizio	Tipo di comunicazione, quadri, soggetto d’imposta, ecc.	-
Quadro FA	Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata	Aggregata
Quadro SA	Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata	Aggregata
Quadro BL	Operazioni con controparti residenti o domiciliate in Stati a fiscalità privilegiata Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata	Aggregata

	Acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata	
Quadro FE	Fatture emesse - Documenti riepilogativi	Analitica
Quadro FR	Fatture ricevute - Documenti riepilogativi	Analitica
Quadro NE	Note di variazione emesse	Analitica
Quadro NR	Note di variazione ricevute	Analitica
Quadro DF	Operazioni senza fattura	Analitica
Quadro FN	Operazioni con soggetti non residenti	Analitica
Quadro SE	Acquisti da operatori residenti in San Marino Acquisti di servizi da non residenti	Analitica
Quadro TU	Operazioni legate al turismo	Analitica
Quadro TA	Riepilogo	-

Dati in forma analitica per operazioni soggette a fatturazione

I dati da comunicare, in forma analitica, per ciascuna cessione di beni o prestazioni di servizi soggetta all'obbligo di emissione della fattura, sono:

- l'anno di riferimento;
- la partita IVA (in mancanza: il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente);
- i dati rilevanti di ogni fattura attiva (data del documento; corrispettivo al netto dell'IVA; imposta o specificazione che si tratta di operazioni non imponibili/esenti; data di registrazione, ove richiesta);
- i dati rilevanti di ogni fattura passiva (data del documento; corrispettivo al netto dell'IVA; imposta o specificazione che si tratta di operazioni non imponibili/esenti; data di registrazione);
- l'importo delle note di variazione, e dell'eventuale imposta.

Dati in forma analitica per operazioni non soggette a fatturazione e operazioni in contanti legate al turismo

I dati da comunicare, in forma analitica, per ciascuna operazione non soggetta all'obbligo di emissione della fattura, di importo unitario pari o superiore a 3.600,00 euro (al lordo dell'IVA), nonché per le operazioni in contanti legate al turismo, sono:

- l'anno di riferimento;
- il codice fiscale del cessionario/committente;
- i corrispettivi, al lordo dell'IVA.

Per i soggetti non residenti, in luogo del codice fiscale (di cui sono privi), devono essere indicati:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale (per le persone fisiche);
- denominazione, ragione sociale o ditta, e domicilio fiscale (per i soggetti diversi dalle persone fisiche); per le società, associazioni o altri enti senza personalità giuridica sono indicati anche gli elementi previsti per le persone fisiche, per almeno una tra le persone che ne hanno la rappresentanza.

Dati in forma aggregata

Per le operazioni documentate da fattura, i dati da comunicare, in forma aggregata, sono, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive:

- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- l'importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
- l'importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
- l'importo totale delle note di variazione;
- l'imposta totale (sulle operazioni imponibili);
- l'imposta totale relativa alle note di variazione.

Modalità di presentazione della comunicazione

La comunicazione deve avvenire in via telematica:

- direttamente, tramite i servizi Entratel o Fisconline;
- tramite gli intermediari abilitati (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.).

La comunicazione telematica deve essere conforme alle specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando i prodotti *software* di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia.

La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è ultimata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati richiesti. La prova dell'avvenuta trasmissione è data dalla ricevuta rilasciata dall'Agenzia stessa, contenuta in un *file* munito del codice di autenticazione per il servizio *Entratel* o del codice di riscontro per il servizio *Fisconline*.

Il *file* trasmesso all'Agenzia potrebbe essere scartato (e di conseguenza la ricevuta non rilasciata). Le circostanze in base alle quali il *file* è stato scartato sono comunicate al soggetto che ha effettuato la trasmissione del *file*, il quale è tenuto a trasmettere nuovamente i dati entro cinque giorni lavorativi.

Regime sanzionatorio

Si applica la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, o di comunicazione incompleta o infedele.

In relazione alla comunicazione delle operazioni con soggetti ubicati in Paesi o territori "*black list*", le sanzioni amministrative sono raddoppiate (quindi, da 516,00 a 4.130,00 euro).

È, in ogni caso, possibile avvalersi del ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione a un ottavo del minimo (art. 13 del DLgs. 472/97).

È, inoltre, ammessa la definizione agevolata della sanzione, con riduzione della stessa a un terzo del minimo (art. 16 del DLgs. 472/97).

Della Redazione Eutekne hanno collaborato al numero 18/2013: Luca Fornero, Emanuele Greco, Massimo Negro e Arianna Zeni.